



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.03.1997
COM(97) 114 def.

97/ 0109 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e, da una parte,
le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi,
la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio,
la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar,
la Repubblica del Malawi, la Repubblica delle Maurizios, la Repubblica del Surinam,
S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania,
la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda,
la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe
e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India
sui prezzi garantiti dello zucchero di canna
per il periodo di consegna 1996/97

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il Protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta Convenzione ACP/CEE e l'accordo sullo zucchero tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India contemplano l'impegno della Comunità di acquistare ed importare, a prezzi garantiti, lo zucchero di canna che i paesi esportatori interessati non possono commercializzare nella Comunità a prezzi equivalenti o superiori ai prezzi garantiti.
2. Per il periodo di consegna 1996/97, la Commissione ha negoziato i prezzi garantiti con gli Stati ACP e la Repubblica dell'India in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del Protocollo n. 8 sullo zucchero ACP e dell'accordo con l'India sullo zucchero di canna e in conformità con le linee direttrici per i negoziati date dal Consiglio il 22.9.1996.
3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi sottoforma di scambio di lettere figurante nell'allegato I.
4. Incidenze finanziarie: Le proposte non comportano incidenze finanziarie diverse da quelle già previste nel bilancio 1997.

Proposta di

DECISIONE (CE) N° _____ DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere
tra la Comunità europea e, da una parte,
le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi,
la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio,
la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar,
la Repubblica del Malawi, la Repubblica delle Maurizios, la Repubblica del Surinam,
S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita
della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda,
la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe
e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India
sui prezzi garantiti dello zucchero di canna
per il periodo di consegna 1996/97

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato
disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n° 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta
convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾ e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità
economica europea e la Repubblica dell'India ⁽²⁾ è garantita, in conformità dei relativi
articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato
dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la
Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di
consegna 1996/97,

DECIDE :

(1) GU n° L 229 del 17.8.1991, pag. 216.

(2) GU n° L 190 del 22.7.1975, pag. 35.

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica delle Maurizios, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1996/97.

Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a

Per il Consiglio

Testo n. I

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS, BELIZE,
LA REPUBBLICA DEL CONGO, FIGI, LA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUIANA,
LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA GIAMAICA,
LA REPUBBLICA DEL KENIA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DELLE MAURIZIOS,
LA REPUBBLICA DEL SURINAM, S. CRISTOFORO E NEVIS,
IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA,
LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA D'UGANDA,
LA REPUBBLICA DI ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 1996/97

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 1996-30 giugno 1997, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 ecu per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 ecu per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 1996-30 giugno 1997, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 ecu per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,
- b) 64,65 ecu per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei
Governi degli Stati ACP
di cui al protocollo n. 8

Testo n. II

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E LA REPUBBLICA DELL'INDIA
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER IL PERIODO DI CONSEGNA 1996/97

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 1996-30 giugno 1997, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 ecu/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 ecu/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

7

B. Lettera n° 2

Bruxelles,

Signor

mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 1996-30 giugno 1997, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio, a 52,37 ecu/100 chilogrammi,
- b) per lo zucchero bianco, a 64,65 ecu/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Governo
della Repubblica dell'India

8

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: 11 STANZIAMENTI: 1833,5 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi sotto forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli stati ACP e dall'altro la Repubblica indiana in merito ai prezzi garantiti per lo zucchero di canna nel periodo di consegna 1996/97.

3. BASE GIURIDICA: Trattato, articolo 113

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Garantire i prezzi nella fase cif agli stati ACP e all'India per le loro consegne di zucchero bianco o zucchero greggio di canna alla Comunità per renderli comparabili ai prezzi agricoli praticati per i produttori di zucchero della Comunità nel periodo di consegna 1996/97.

5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio ECU)	ESERCIZIO IN CORSO (97) (mio ECU)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (98) (mio ECU)
5.0. SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	648,4	616,0	32,4
5.1. ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			
	1999	2000	2001
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA			

5.2. METODO DI CALCOLO:
 $1,3 \text{ mio di t} \times 470 \text{ ecu/t (restituzioni)} \times 1,009 \text{ (TD)} = 616,5 \text{ Mio di ecu (B)}$
 $1,3 \text{ mio di t} \times 24,2 \text{ ecu/t (aiuto raffinaz.)} \times 1,014 \text{ (TD)} = 31,9 \text{ Mio di ecu (B)}$
648,4 Mio di ecu (B)
 i 95% della spese riguardano l'esercizio 1997 e il 5% l'esercizio 1998.

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SÌ

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO

6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SÌ

OSSERVAZIONI:

Trattasi di un regolamento d'applicazione nel quadro della IV convenzione di LOME, protocollo n. 8. Tale provvedimento non comporta quindi nuove incidenze finanziarie rispetto alla situazione precedente. Il costo della riesportazione di quantitativi equivalenti di zucchero comunitario e dell'aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio, è preso in considerazione nel bilancio 1997.

ISSN 0254-1505

COM(97) 114 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-97-107-IT-C

ISBN 92-78-17169-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo